

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Sostituzione degli articoli 15, 33 e 34 delle “Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale” di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 1732/2018 (in carattere corsivo le modifiche).

Art. 15 – Boschi da seme.

1 - I boschi da seme iscritti nell’apposito Libro Regionale dei Boschi da Seme e dei materiali forestali di base di cui alla D.G.R. n. 388/2020, sono governati e trattati sulla base di uno specifico Piano colturale (denominato Disciplinare di gestione) ai sensi della D.G.R. sopra richiamata e s.m o *strumento equivalente*.

Art. 33 - Impianti di arboricoltura da legno.

1 – Gli impianti di arboricoltura da legno sono definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera n), della L.r. n. 6/2005.

2 – L’impianto di cui al comma 1 non è considerato bosco, ai sensi della normativa sia statale (articolo 5, comma 1, lettera b), del D. lgs. n. 34/2018) che regionale sopra citata.

3 – Gli impianti di arboricoltura da legno possono essere trattati a taglio raso con eventuale rimozione delle ceppaie, salvo eventuale pregiudizio ai fini idrogeologici da valutare da parte dell’Ente competente.

4 – Le modalità del trattamento ed il turno di utilizzazione sono prescelti dall’avente titolo, fermo restando, nel caso di impianti realizzati con fondi pubblici, il rispetto degli impegni assunti con l’accesso al contributo pubblico.

5 - Il taglio a raso e la rimozione delle ceppaie *nei terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923* sono subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Lavori di cui all'articolo 3 *presso le strutture regionali competenti in materia di vincolo idrogeologico. Tali strutture regionali sono competenti anche per quanto concerne la Denuncia di Inizio Lavori di cui al comma 1 del successivo art. 35.*

6 - Il taglio e le cure colturali possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno.

Art. 34 - Formazioni *boscate* ripariali.

1 - Ogni taglio a carico delle formazioni *boscate* ripariali ubicate all’interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all’articolo 115 del D. lgs n. 152/2006, è subordinato all’autorizzazione *rilasciata* all’avente titolo dall’Ente competente in materia di autorizzazioni forestali, previo parere dell’Autorità Idraulica.

2 - Il trattamento delle formazioni di cui al comma 1 radicanti all’esterno delle aree di cui allo stesso comma dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni di cui all’articolo 14 e con riferimento al Capo III nel caso di fustaie e al Capo IV nel caso di cedui e conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3.

3 - Sono comunque fatti salvi i lavori progettati, autorizzati o disposti per ragioni idrauliche dalla competente Autorità Idraulica, dandone comunicazione all’Ente competente in materia di autorizzazioni forestali.

4 – *Gli interventi possono essere eseguiti dagli aventi diritto sempre nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente,*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nonché dei Piani, dei Regolamenti e delle Misure di conservazione adottati dagli enti gestori delle aree naturali protette comunitarie, nazionali e regionali.